

Relazione della III Commissione permanente

ATTIVITA' PRODUTTIVE; PROBLEMI DEL LAVORO; EMIGRAZIONE; AGRICOLTURA E FORESTE;
COOPERAZIONE; INDUSTRIA; ARTIGIANATO; COMMERCIO;
TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA; ACQUE MINERALI E TERMALI; FORMAZIONE PROFESSIONALE; CACCIA E PESCA

(Seduta del 9 maggio 2012)

Relatore di maggioranza: GINO TRAVERSINI
Relatore di minoranza: RAFFAELE BUCCIARELLI

sulle proposte di legge

- N. 181** a iniziativa della Giunta regionale (**Testo base**)
presentata in data 6 marzo 2012
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 FEBBRAIO 2005, N. 6 "LEGGE FORESTALE REGIONALE"
- N. 174** a iniziativa dei Consiglieri Bucciarelli, Giorgi
presentata in data 25 gennaio 2012
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 23 FEBBRAIO 2005, N. 6 "LEGGE FORESTALE REGIONALE"

(Abbinare ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)

Testo base: proposta di legge n. 181

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

(Seduta del 22 maggio 2012)

Il Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 22 maggio 2012 ha esaminato la proposta di legge n. 181/12 avente ad oggetto "Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2005 n. 6: Legge forestale regionale", (TESTO BASE), abbinata alla proposta di legge n. 174/12;

Visto l'articolo 11, comma 2, della l.r. 4/2007;

Udita la proposta del relatore Fabrizio Giuliani;

Visto l'articolo 18 del Regolamento interno del CAL;

esprime parere favorevole

Il Presidente

Matteo Ricci

Testo proposto**Art. 1**

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 6/2005)

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale) dopo le parole: "Sono compresi tra i boschi i castagneti da frutto," sono inserite le seguenti: "fermo restando quanto disposto dal comma 1 bis,".

2. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 6/2005, sono soppresse le parole: "di altezza non superiore a 6 metri," e le parole: "non superiore a metri 5 x 5".

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 6/2005 è inserito il seguente:

"1 bis. Ai fini dell'attuazione delle politiche dello sviluppo rurale, nonché di garantire la migliore gestione delle zone montane per la valorizzazione del territorio rurale e il mantenimento di un tessuto socio-economico vitale nelle aree interne, le superfici investite a castagneto da frutto, catastalmente classificate come tali e sede di pratiche agronomiche continuative e ricorrenti, sono assimilate alle superfici agricole utilizzate in qualità di aree destinate a coltivazioni arboree permanenti. Ai fini dell'assimilazione suddetta, le attività realizzate devono essere comunque conformi ai canoni della buona pratica colturale e alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti."

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 6/2005)

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale) dopo le parole: "Sono compresi tra i boschi i castagneti da frutto," sono inserite le seguenti: "fermo restando quanto disposto **dai commi 1 bis e 1 ter,**".

2. Identico

3. **Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 6/2005 sono inseriti i seguenti:**

"1 bis. Ai fini dell'attuazione delle politiche dello sviluppo rurale, nonché di garantire la migliore gestione delle zone montane per la valorizzazione del territorio rurale e il mantenimento di un tessuto socio-economico vitale nelle aree interne, le superfici investite a castagneto da frutto, catastalmente classificate come tali e sede di pratiche agronomiche continuative e ricorrenti, sono assimilate alle superfici agricole utilizzate (SAU) in qualità di aree destinate a coltivazioni arboree permanenti.

1 ter. Le attività realizzate ai sensi del comma 1 bis devono essere comunque conformi ai canoni della buona pratica colturale e alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti."

Art. 2**(Disposizioni transitorie)**

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Comunità montane effettuano il censimento dei castagneti da frutto in attualità di coltura, di quelli tradizionali assimilati alla SAU aziendale ai sensi dell'articolo 1 e di quelli provenienti da tagli autorizzati dalle Comunità montane secondo le Prescrizioni di massima e di polizia forestale regionali (P.M.P.F.) di cui all'articolo 10 della l.r. 6/2005, che prevedono la conversione da ceduo di castagno a fustaia di castagno da frutto, fornendo i dati di seguito elencati:

- a) proprietà del castagneto da frutto;
- b) comune, foglio e particella catastale;
- c) tipologia del castagneto da frutto (in attualità di coltura, tradizionale, proveniente da conversione);
- d) superficie complessiva sottoposta alle ordinarie cure colturali ricorrenti;

e) stato vegetativo e fitosanitario.

2. Le Comunità montane provvedono a comunicare i dati raccolti alla Regione e al Corpo forestale dello Stato. Il censimento è aggiornato ad ogni variazione dei dati censiti.

**Proposta di legge n. 174
a iniziativa dei Consiglieri Bucciarelli, Giorgi
presentata in data 25 gennaio 2012**

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
ALLA LEGGE REGIONALE
23 FEBBRAIO 2005, N. 6
“LEGGE FORESTALE REGIONALE”**

Art. 1

(Modificazione all'articolo 2 della l.r. 6/2005)

1. La lettera h) del comma 1 all'articolo della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale) è sostituita dalla seguente:

“h) castagneto da frutto in attualità di coltura: un impianto specializzato per la produzione di frutti costituito da piante prevalentemente coetanee, di altezza non superiore a 6 metri, con sesto regolare anche naturaliforme e, per i nuovi impianti, con sesto non superiore a metri 5 x 5. Tale impianto va sottoposto alle ordinarie cure colturali con cadenza almeno annuale e deve essere idoneo alla raccolta dei frutti con mezzi meccanici;”.

Art. 2

(Inserimento dell'articolo 12 bis alla l.r. 6/2005)

1. Dopo l'articolo 12 della l.r. 6/2005, è inserito il seguente:

“Art. 12 bis (Conversione dei castagneti)

1. La conversione dei cedui castanili in castagneti da frutto, e viceversa, è realizzata sulla base di un progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva approvato dalle competenti strutture decentrate del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca della Regione, che considera gli aspetti fitopatologici, la pianificazione territoriale vigente nell'area, il periodo transitorio di gestione e prevede la conversione graduale per superfici di limitate dimensioni e con tecniche a basso impatto paesistico.

2. E' sempre possibile la conversione del ceduo matricinato in fustaia.”.

Art. 3

(Disposizioni transitorie)

1. La Comunità montana provvede ad effettuare il censimento dei castagneti indicati all'articolo 1 entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e ne fornisce co-

municazione alla Regione e al Capo Forestale dello Stato. Il censimento è aggiornato a cadenza biennale.

2. Per i castagneti non compresi nel territorio della Comunità montana il censimento indicato al comma 1 viene effettuato dalla Regione.